



Gemeinnützige Dachstiftung Graubünden  
Fundaziun tetgala d'utilitad publica dal Grischun  
Fondazione mantello di pubblica utilità dei Grigioni

---

# **Regolamento interno della Fondazione mantello di pubblica utilità dei Grigioni**

---

Emanato dal Consiglio di fondazione il 7 aprile 2016 sulla base dell'art. 6.2 dell'atto di fondazione (stato 16 novembre 2017).

# Indice

<b>1</b>	<b>L'organizzazione .....</b>	<b>3</b>
1.1	Il Consiglio di fondazione .....	3
1.1.1	Elezione, composizione e costituzione .....	3
1.1.2	Durata del mandato .....	3
1.1.3	Destituzione.....	3
1.1.4	Compiti e competenze .....	3
1.1.5	Diritto di firma .....	3
1.1.6	Riunione del Consiglio di fondazione.....	4
1.1.7	Numero legale .....	4
1.1.8	Indennizzo .....	4
1.2	Il segretariato .....	4
<b>2</b>	<b>Fondo comune .....</b>	<b>5</b>
2.1	Scopo .....	5
2.2	Il patrimonio.....	5
<b>3</b>	<b>I fondi.....</b>	<b>5</b>
3.1	Scopo .....	5
3.2	Le basi.....	5
3.2.1	Contratto d'affiliazione .....	5
3.2.2	Regolamento del fondo.....	5
3.2.3	Consenso dell'Amministrazione delle imposte.....	6
3.2.4	Le disposizioni a causa di morte.....	6
3.3	La costituzione .....	6
3.4	Il patrimonio del fondo.....	6
3.4.1	Accrediti.....	6
3.4.2	Addebiti.....	6
3.5	La direzione del fondo.....	7
3.5.1	Composizione.....	7
3.5.2	Compiti .....	7
3.5.3	Indennizzo .....	7
3.6	Lo scioglimento .....	7
<b>4</b>	<b>La gestione del patrimonio .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Rapporti con l'autorità di vigilanza .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Informazione del pubblico .....</b>	<b>8</b>

## **1 L'organizzazione**

### **1.1 Il Consiglio di fondazione**

#### **1.1.1 Elezione, composizione e costituzione**

Il Consiglio di fondazione è composto da cinque membri. La direttrice o il direttore del Dipartimento delle finanze e dei comuni detiene la presidenza. Il Governo nomina gli altri quattro membri dai settori cultura, sport, socialità, formazione o sanità.

Fatta eccezione per il presidente, il Consiglio di fondazione si costituisce da sé e in particolare nomina il vicepresidente della fondazione.

#### **1.1.2 Durata del mandato**

I membri del Consiglio di fondazione vengono nominati per una durata di quattro anni. I membri che entrano a far parte del Consiglio di fondazione a seguito della loro funzione presso il Cantone, cessano dalla loro carica nel Consiglio di fondazione non appena abbandonano la loro funzione presso il Cantone.

Se durante il periodo di carica membri del Consiglio di fondazione cessano dalla loro carica, per il resto del periodo di carica è necessario procedere a nomine suppletive. Il nuovo membro del Consiglio di fondazione subentra nel periodo di carica del membro uscente.

#### **1.1.3 Destituzione**

Il Governo decide in merito alla revoca di membri del Consiglio di fondazione.

Una revoca dal Consiglio di fondazione per motivi gravi è possibile in qualsiasi momento. Un motivo grave è dato in particolare quando il membro interessato ha violato i suoi obblighi nei confronti della fondazione o se non è più in grado di svolgere la sua carica in maniera regolare.

#### **1.1.4 Compiti e competenze**

Il Consiglio di fondazione è responsabile per la direzione generale della fondazione. Esso dispone di tutte le competenze che in base all'atto di fondazione o al regolamento interno non sono assegnate espressamente a un altro organo o a terzi. In particolare, il Consiglio di fondazione svolge i seguenti compiti intrasmissibili:

- la direzione generale della fondazione;
- la designazione e la vigilanza sul segretariato;
- la regolamentazione dei poteri di firma e di rappresentanza;
- la nomina dell'ufficio di revisione;
- l'approvazione del conto annuale e del rapporto di gestione;
- l'emanazione e la modifica di regolamenti;
- la deliberazione su donazioni dal fondo comune;
- il consenso alla costituzione di fondi;
- la gestione di fondi che non dispongono di una direzione propria;
- la vigilanza sulle direzioni dei fondi.

#### **1.1.5 Diritto di firma**

Tutti i membri del Consiglio di fondazione firmano collettivamente a due. Tale diritto di firma vale per tutti i compiti di cui al capitolo 1.1.4.

I rappresentanti del segretariato firmano collettivamente a due.

Nelle operazioni bancarie, i rappresentanti del segretariato e dell'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni firmano collettivamente a due.

#### 1.1.6 Riunione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione si riunisce ogniqualvolta gli affari lo richiedono, tuttavia almeno una volta l'anno. La riunione del Consiglio di fondazione viene convocata dal segretariato su disposizione del presidente o del vicepresidente, per iscritto o per via elettronica, con indicazione dell'ordine del giorno e almeno 10 giorni prima della riunione.

Il Consiglio di fondazione deve riunirsi se almeno un membro del Consiglio di fondazione richiede con indicazione dell'ordine del giorno.

Affari che non figurano all'ordine del giorno possono essere trattati eccezionalmente in via definitiva con il consenso di tutti i membri del Consiglio di fondazione.

Il segretariato partecipa alle riunioni del Consiglio di fondazione con voto consultivo.

#### 1.1.7 Numero legale

Il Consiglio di fondazione può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Non è ammesso il voto per procura.

Delibere e nomine avvengono a maggioranza semplice dei membri presenti. A parità di voti, è decisivo il voto del presidente. Votazioni e nomine avvengono in maniera aperta se la maggioranza non decide per lo scrutinio segreto. Il segretariato redige un verbale delle riunioni e delle delibere.

Delibere e votazioni possono essere prese o avvenire per via di circolazione, se nessun membro richiede una discussione a voce. Delibere e votazioni per via di circolazione necessitano del consenso di tutti i membri e devono essere inserite nel verbale della riunione successiva.

I membri del Consiglio di fondazione sono obbligati a ricusarsi quando vengono trattati affari che riguardano i loro interessi o gli interessi di persone fisiche o giuridiche a loro vicine.

#### 1.1.8 Indennizzo

I membri del Consiglio di fondazione svolgono la loro attività a titolo volontario. È fatto salvo il rimborso di eventuali spese secondo la regolamentazione relativa alle spese del Cantone prevista dalla legge sul personale.

## 1.2 Il segretariato

Il segretariato è l'organo esecutivo della fondazione. I suoi compiti comprendono in particolare:

- la preparazione delle riunioni del Consiglio di fondazione;
- la stesura del verbale in occasione delle riunioni del Consiglio di fondazione;
- l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di fondazione;
- la gestione della contabilità della fondazione e dei singoli fondi nonché la stesura di un conto annuale consolidato a destinazione dell'organo di revisione;
- la stesura di un rapporto di gestione a destinazione del Consiglio di fondazione;
- la costituzione dei fondi. Per la costituzione del fondo, esso richiede il consenso del Consiglio di fondazione, firma il contratto d'affiliazione e il regolamento di promozione in occasione della costituzione di nuovi fondi e richiede il consenso dell'Amministrazione cantonale delle imposte all'esenzione fiscale;
- l'esecuzione delle delibere delle direzioni dei fondi;

- la vigilanza sull'attività delle direzioni dei fondi riguardo all'attuazione e al rispetto dello scopo di pubblica utilità della fondazione.

## **2 Fondo comune**

### **2.1 Scopo**

Il fondo comune promuove progetti di pubblica utilità in conformità allo scopo della fondazione. A tale proposito, il Consiglio di fondazione emana un regolamento di promozione.

### **2.2 Il patrimonio**

Al fondo comune vengono assegnati

- tutti i mezzi che vengono versati alla fondazione senza particolare destinazione a un fondo;
- la sostanza residua di fondi sciolti della fondazione mantello (vedi al riguardo il capitolo 3.6 Scioglimento);
- le eredità di cui all'art. 67 cpv. 1 LICC;
- la sostanza residua di fondi e legati del Cantone, la cui sostanza è inferiore a 10 000 franchi.

## **3 I fondi**

### **3.1 Scopo**

La fondazione offre i servizi giuridici e organizzativi affinché persone in vita o per disposizione testamentaria possano donare in cosiddetti fondi valori patrimoniali per scopi di utilità pubblica di loro scelta con riferimento al Cantone dei Grigioni e alla sua popolazione.

Possano essere costituiti solo fondi

- la cui attività consiste esclusivamente nel versamento di contributi di sostegno e di promozione (fondi di promozione) e
- il cui scopo venga riconosciuto come di pubblica utilità dall'Amministrazione delle imposte (esenzione fiscale).

### **3.2 Le basi**

#### **3.2.1 Contratto d'affiliazione**

Un fondo viene costituito mediante contratto d'affiliazione. Il donatore vi deve obbligatoriamente:

- indicare la denominazione del fondo;
- descrivere lo scopo del fondo di pubblica utilità (è fatto salvo il consenso dell'Amministrazione delle imposte);
- indicare la sostanza del fondo;
- definire la direzione del fondo ed
- eventualmente indicare una riserva di modifica dello scopo.

#### **3.2.2 Regolamento del fondo**

In aggiunta al contratto d'affiliazione, il donatore emana un regolamento del fondo. Quest'ultimo disciplina in particolare l'organizzazione del fondo.

### 3.2.3 Consenso dell'Amministrazione delle imposte

Sia il contratto d'affiliazione, sia il regolamento del fondo devono essere presentati all'Amministrazione cantonale delle imposte (Servizio giuridico), che deve decidere in merito allo scopo del fondo di pubblica utilità. Il consenso dell'Amministrazione delle imposte rappresenta un requisito per la costituzione.

### 3.2.4 Le disposizioni a causa di morte

Anche una disposizione di ultima volontà (testamento) o un contratto successorio possono essere alla base della costituzione di un fondo. In tali casi un contratto d'affiliazione viene meno. Il Consiglio di fondazione decide in merito all'affiliazione ed emana un regolamento del fondo. Il consenso dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni rappresenta un requisito per la costituzione.

## 3.3 La costituzione

Una volta disponibili le tre basi necessarie (contratto d'affiliazione o disposizione di ultima volontà o contratto successorio, regolamento del fondo e consenso dell'Amministrazione delle imposte), il fondo è costituito nel giorno successivo al versamento del patrimonio del fondo (valuta + 1 giorno feriale bancario) sul conto bancario della fondazione o il giorno dopo la trasmissione di proprietà dei valori patrimoniali alla fondazione.

## 3.4 Il patrimonio del fondo

L'apporto minimo per l'istituzione di un fondo al di fuori del fondo comune ammonta a 50 000 franchi.

Un riflusso del patrimonio del fondo al donatore e ai suoi eredi è escluso.

### 3.4.1 Accrediti

Secondo quanto previsto dal contratto d'affiliazione, il patrimonio del fondo può essere incrementato in qualsiasi momento dal donatore o da terzi.

I ricavi realizzati vengono accreditati al patrimonio del fondo (vedi al riguardo capitolo 4 Amministrazione dei beni).

### 3.4.2 Addebiti

Fatta eccezione per il fondo comune, a tutti gli altri fondi vengono addebitate le seguenti tasse:

tassa di istituzione	fr.	200.00	(una tantum)
tassa annuale e anno di scioglimento)	fr.	100.00	(solo per gli esercizi completi, senza anno di costituzione

In aggiunta, tutti i costi legati alla realizzazione del fondo (ad es. spese bancarie, tasse per l'amministrazione di beni) vengono addebitati al patrimonio del fondo.

### **3.5 La direzione del fondo**

#### **3.5.1 Composizione**

Nel contratto d'affiliazione il donatore designa una o più persone responsabili per il raggiungimento dello scopo del fondo. Tutte le altre disposizioni vengono stabilite nel regolamento del fondo.

Se non dovesse (più) essere possibile una composizione della direzione del fondo in maniera corrispondente al contratto d'affiliazione, il Consiglio di fondazione subentra alla direzione del fondo oppure designa una nuova direzione del fondo.

Divergenze d'opinione all'interno della direzione del fondo che rendono impossibile il raggiungimento dello scopo del fondo vengono presentate al Consiglio di fondazione. Questo decide in merito e avvia le misure eventualmente necessarie. Quale misura ultimativa, il Consiglio di fondazione può deliberare la destituzione della direzione del fondo e nominarne una nuova. Anziché nominare una nuova direzione del fondo, il Consiglio di fondazione stesso può assumere la direzione del fondo.

#### **3.5.2 Compiti**

La direzione del fondo attua lo scopo del fondo nel quadro del contratto d'affiliazione (o della disposizione di ultima volontà o del contratto successorio) e del regolamento del fondo.

La direzione del fondo presenta al segretariato i suoi verbali al più tardi 30 giorni dopo la delibera. Per quanto ciò non risulti dal relativo verbale, deliberazioni concernenti l'utilizzo di mezzi del fondo devono contenere una breve motivazione scritta nonché un elenco preciso dei mezzi del fondo approvati.

La direzione del fondo presenta al segretariato il proprio rapporto sulla gestione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **3.5.3 Indennizzo**

La direzione del fondo svolge la sua attività a titolo onorifico. È fatto salvo il rimborso di eventuali spese.

### **3.6 Lo scioglimento**

Un fondo può essere sciolto solo se il suo scopo è divenuto irraggiungibile e il fondo non può essere mantenuto modificando il contratto d'affiliazione o il regolamento del fondo.

Un fondo viene sciolto in ogni caso non appena il patrimonio del fondo risulta inferiore a 10 000 franchi. In tali casi il patrimonio residuo confluisce nel fondo comune.

## **4 La gestione del patrimonio**

Il patrimonio della fondazione e del fondo sotto forma di valori finanziari sono investiti presso la Banca cantonale grigione.

Il segretariato fa in modo che sia disponibile la liquidità necessaria per l'attuazione tempestiva degli scopi del fondo.

Eccedenze di liquidità possono essere investite secondo il principio di un'adeguata distribuzione del rischio e nel quadro del regolamento sulla tesoreria del Cantone dei Grigioni ([CSC 710.150](#)).

I ricavi netti realizzati vengono accreditati ai singoli fondi.

## **5 Rapporti con l'autorità di vigilanza**

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di fondazione presenta all'autorità di vigilanza competente (oggi: Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni) il rendiconto annuale composto da:

- a) conto annuale validamente firmato (bilancio, conto economico e allegato di tutti i fondi);
- b) relazione dell'ufficio di revisione in originale;
- c) verbale di approvazione;
- d) rapporto relativo all'attività commerciale di tutti i fondi;
- e) elenco dei titoli e dei beni di tutti i fondi.

Regolamenti della fondazione nuovi o modificati devono essere sottoposti spontaneamente all'attenzione dell'autorità di vigilanza (art. 6 dell'ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni; [CSC 219.100](#)).

L'autorità di vigilanza deve essere informata in merito a processi in una fondazione che richiedono un intervento rapido e che hanno un influsso importante sul suo patrimonio o sulla sua ulteriore attività (art. 7 dell'ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni; [CSC 219.100](#)).

## **6 Informazione del pubblico**

Il segretariato del fondo informa il pubblico attraverso il proprio sito web [www.dachstiftung.gr.ch](http://www.dachstiftung.gr.ch).